

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002359/2023
alla Commissione**

Articolo 138 del regolamento

Rosa D'Amato (Verts/ALE), **Caroline Roose** (Verts/ALE), **Grace O'Sullivan** (Verts/ALE), **Benoît Biteau** (Verts/ALE)

Oggetto: Articolo 17 del regolamento sulla PCP come strumento a sostegno della transizione energetica della pesca dell'UE

La comunicazione della Commissione sulla transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura¹ afferma che la politica comune della pesca (PCP) può sostenere la transizione energetica.

A norma dell'articolo 17 del regolamento sulla PCP², nell'assegnare le possibilità di pesca gli Stati membri devono utilizzare criteri trasparenti e oggettivi, anche di natura ambientale, sociale ed economica. Devono inoltre adoperarsi per fornire incentivi ai pescherecci che impiegano attrezzi selettivi o che utilizzano tecniche con un impatto ambientale ridotto³.

Tuttavia, gli Stati membri non sono riusciti a sfruttare l'articolo 17 per incentivare una pesca climaticamente neutra⁴. Nessuno Stato membro utilizza come criterio il consumo di energia. In generale, la pesca su piccola scala è a minore intensità di emissioni⁵, ha un impatto ambientale più contenuto ed è più selettiva rispetto alla pesca su larga scala. Tuttavia, essa rappresenta soltanto l'8 % della stazza lorda e circa il 5 % degli sbarchi, pur costituendo il 76 % delle navi attive e impiegando il 50 % dell'equipaggio nell'UE.

1. In che modo intende la Commissione promuovere la corretta attuazione dell'articolo 17 per sostenere la transizione energetica della pesca dell'UE verso la neutralità climatica, anche incentivando un minore impatto ambientale (in termini di consumo energetico e danni agli habitat)?
2. Sta valutando la possibilità di promuovere un accesso più equo alle risorse ittiche per la pesca su piccola scala nell'ambito della transizione energetica della pesca dell'UE?

Sostenitore⁶

Presentazione: 26.7.2023

¹ Comunicazione della Commissione dal titolo "La transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE" (COM(2023)0100): https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2023-02/COM-2023-100_en.pdf.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ Un impatto ambientale ridotto comprende un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti.

⁴ I criteri ambientali e sociali sono scarsamente utilizzati e pochi incentivi sono concessi ai pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca con un impatto ambientale ridotto.

⁵ Per kg e per il valore (in euro) degli sbarchi.

⁶ La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Francisco Guerreiro (Verts/ALE)